

8600/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Presidente -
- GIUSEPPE SCOTTI
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
- Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 02/02/2021 - CC

R.G.N. 8861/2019

Non 8600

Rep.

ha pronunciato la seguente

C.V. + C.I.

ORDINANZA

sul ricorso 8861-2019 proposto da:

(omissis) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA IN A.S.;

- intimata -

avverso l'ordinanza n. 908/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 14/02/2019;

C.R.O.N.

1087/2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

(omissis) s.p.a. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Verona n. 908 del 2019 col quale, ai sensi dell'art. 98 legge fall., è stata ammessa al passivo dell'amministrazione straordinaria di (omissis) (omissis) s.p.a. per la somma di 1.750.450,00, in privilegio ex art. 9, quinto comma, del d.lgs. n. 123 del 1998; denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di ammissione degli interessi, che avrebbero dovuto essere riconosciuti con lo stesso grado; la procedura non ha svolto difese.

Considerato che:

il ricorso è manifestamente fondato; si evince difatti che (omissis) aveva chiesto di essere ammessa al passivo "per capitale (indennizzo e remunerazione) e per interessi maturati e maturandi – ai sensi dell'art. 9, comma 5, del citato d.lgs. n. 123/1998, in privilegio generale"; su tale domanda il tribunale ha omesso di pronunciare; questa Corte ha chiarito che gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono del privilegio di cui all'art. 9, quinto comma, del d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, e occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri

interventi di sostegno della produzione (Cass. n. 2664-19);

altresì è stato precisato – cosa del resto emergente dalla legge – che il credito erariale, maturato a seguito della revoca dei finanziamenti disposti in base al d.lgs. n. 297 del 1999, è assistito da privilegio per il capitale e per gli interessi, sia in quanto l'art. 4, comma 3, del decreto richiamato ricalca il disposto dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, che fa ellittico riferimento alle "restituzioni", sia in quanto occorre salvaguardare a pieno, in consonanza con le finalità della misura, il recupero delle risorse in funzione del loro proficuo reimpiego (Cass. n. 15199-20);

né dal ricorso, né dal decreto emerge in quale misura siano stati richiesti gli interessi nel caso concreto, secondo le alternative riscontrate nell'art. 9, quarto comma, del d.lgs. n. 123 del 1998;


per tale ragione non è possibile pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. e la causa deve essere rinviata al tribunale il quale, in diversa composizione, si uniformerà al principio e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Verona anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositaria inf. accellera

Oggi

26 MAR. 2021

Ric. 2019 n. 08861 sez. M1 - ud. 02-02-2021

-3-



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra